

STATUTO

POLISPORTIVA DISABILI FOLIGNO COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG VIA NINO BIXIO 2

Numero REA: PG - 168033

Codice fiscale: 01931460545

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A al n. 9890 di raccolta -----	
	----- STATUTO -----	
	----- TITOLO I -----	
	----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel co-	
	mune di Foligno la Società cooperativa denominata " POLISPOR-	
	TIVA DISABILI FOLIGNO COOPERATIVA SOCIALE ".-----	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.-----	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.-----	
	Art. 2 (Durata) -----	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.-----	
	----- TITOLO II -----	
	----- SCOPO - OGGETTO -----	
	Art. 3 (Scopo mutualistico) -----	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/1991, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	- 1 -	

	le dei cittadini mediante lo svolgimento di attività d'impresa	
	indicate nel successivo art. 4 e finalizzate all'integrazione	
	sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi del-	
	l'art. 1 lettera b) e art. 4 della legge 381/91.-----	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni	
	Pubbliche. La Cooperativa per poter curare nel miglior modo	
	gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e cultu-	
	rale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri En-	
	ti Cooperativi, altre imprese, imprese sociali e del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Coo-	
	perativa intende realizzare i propri scopi sociali anche me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei vo-	
	lontari , dei soci e degli enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei so-	
	ci- l'autogestione responsabile dell'impresa.-----	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	- 2 -	

	soci lavoratori.-----	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.-----	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifica-	
	zioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-	
	le.-----	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.-----	
	Art. 4 (Oggetto sociale) -----	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini.-----	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni	
	pubbliche.-----	
	Secondo quanto indicato nel VI principio dell'Assemblea Coope-	
	- 3 -	

	rativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel	
	migliore modo gli interessi dei Soci e della collettività, de-	
	ve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le al-	
	tre Cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-	
	traverso la gestione dei servizi sociali orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni delle persone svan-	
	taggiate. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire sta-	
	bilmente o temporaneamente, in proprio o conto terzi:-----	
	- attività e servizi di trasporto per disabili;-----	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare, oppure realiz-	
	zata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi	
	a disposizione da enti pubblici o privati;-----	
	- attività e servizi di inserimento sociale attraverso lo	
	sport;-----	
	- strutture di accoglienza per persone svantaggiate e non,	
	nonché servizi integrati per residenze protette;-----	
	- servizi e centri di riabilitazione;-----	
	- centri ed altre strutture con carattere animativo e finaliz-	
	zate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale	
	e lo sport;-----	
	- attività di formazione e consulenza nel settore della soli-	
	darietà;-----	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	- 4 -	

	locali, entro cui opera, al fine più consapevole e disponibile	
	all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di biso-	
	gno;-----	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti.-----	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare (nei limiti della legge 1/91) in-	
	dustriale e finanziaria (nei limiti della legge 197/91) come	
	attività comunque non prevalente e per il migliore conseguì-	
	mento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della pos-	
	sibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a so-	
	cietà in possesso di determinati requisiti, appositamente au-	
	torizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessa-	
	rie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comun-	
	que, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-	
	ne di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini dell'Oggetto Sociale.-----	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa può inoltre	
	- 5 -	

	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della L. 59 del 31/01/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----	
	----- TITOLO III -----	
	----- SOCI -----	
	Art. 5 (Soci cooperatori) -----	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali, partecipando alle attività sociali.-----	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.-----	
	Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;-----	
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;---	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza	
	- 6 -	

	za con la Cooperativa. -----	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività della Cooperative Sociali.-----	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.----	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori di cui alla lettera a) del precedente articolo.-----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro forma-	
	zione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.-----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le verrà fissata in apposito regolamento in funzione della na-	
	tura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.-----	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice	
	- 7 -	

	civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.-----	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:-----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;-----	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;-----	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere	
	ammesso a godere dei diritti dei soci operatori;-----	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavo-	
	ratori. -----	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale	
	- 8 -	

	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed	
	il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formati-	
	vo.-----	
	Il passaggio alla categoria di socio lavoratori deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura degli Amministra-	
	tori nel libro dei soci.-----	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.-----	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)-----	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, <u>l</u> se	
	trattasi di persona fisica:-----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;-----	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute; --	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissato dalla legge;-----	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;-----	
	- 9 -	

	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.-----	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vili, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:-----	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;-----	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;-----	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.-----	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.-----	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.-----	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	- 10 -	

	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.-----	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----	
	Art. 8 (Obblighi del socio) -----	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:-----	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:-----	
	del capitale sottoscritto;-----	
	della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso del-	
	le spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammini-	
	stratori;-----	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.-----	
	- 11 -	

	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----	
	La qualità di socio si perde:-----	
	per recesso, esclusione,fallimento,o per causa di morte se il	
	socio è persona fisica:-----	
	per recesso, esclusione,fallimento, scioglimento o liquidazio-	
	ne se il socio è diverso da persona fisica:-----	
	Art. 10 (Recesso del socio)-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:-----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;-----	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.----	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.-----	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al	
	Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt. 40 e seguenti.-----	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.-----	
	- 12 -	

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-
strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere
l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio:-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
chiesti per l'ammissione;-----

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con
diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora
incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-
voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-
menti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di
socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato
presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regola-
mento;-----

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-
neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni

	adottate dagli organi sociali;-----	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;-----	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo.-----	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.-----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.-----	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	- 14 -	

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal-	
	l'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e	
	seguenti del presente statuto.-----	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.-----	
	Art. 13 (Liquidazione) -----	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.---	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.-----	
	Art. 14 (Morte del socio) -----	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi ab-	
	- 15 -	

	biano i requisiti per l'ammissione e desiderino aderire alla	
	cooperativa.-----	
	Entro un anno dalla data del decesso gli eredi dovranno indi-	
	care quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rap-	
	resenterà di fronte alla società.-----	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secon-	
	do e terzo comma c.c..-----	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente	
	avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme	
	versate ed eventualmente rivalutate, oppure, in caso di perdi-	
	te, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio	
	nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.---	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccoman-	
	data, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiu-	
	sura del detto esercizio.-----	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti	
	o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla	
	riserva ordinaria.-----	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due an-	
	ni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti;	
	verso la società per il pagamento dei conferimenti non versa-	
	ti, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non	
	versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al	
	giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è veri-	
	- 16 -	

	ficata nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili gli eredi o legatari del socio defunto.-----	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)-----	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	gliamento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.-----	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.-----	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.-----	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	- 17 -	

	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.-----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.-----	
	----- TITOLO IV -----	
	----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----	
	Art. 16 (Elementi costitutivi) -----	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25	
	(venticinque) né superiore al limite massimo previsto dalla	
	legge.-----	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;-----	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----	
	d) dalla riserva straordinaria;-----	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto. -----	
	- 18 -	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento della Società.-----	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po-	
	tranno essere versate a rate e precisamente:-----	
	a) almeno metà all'atto della sottoscrizione;-----	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-	
	ministrazione.-----	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.-----	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.-----	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale	
	acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la	
	sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.-----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	- 19 -	

	richiesta.-----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.-----	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.-----	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)-----	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
	cietà, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio. -----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;-----	
	- 20 -	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;-----	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.-----	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente. -----	
	Art. 19 (Ristorni) -----	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.-----	
	- 21 -	

	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:-----	
	erogazione diretta;-----	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.-----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori , do-	
	vrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il so-	
	cio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.---	
	----- TITOLO V -----	
	----- ORGANI SOCIALI -----	
	Art. 20 (Organi) -----	
	Sono organi della Società:-----	
	a) l'Assemblea dei soci;-----	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;--	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.-----	
	Art. 21 (Assemblee) -----	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del-	
	l'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	- 22 -	

	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro soci.-----	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie	
	da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista	
	una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita.-----	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa parte-	
	cipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e dei Sindaci effettivi, se nominati sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti.-----	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea:-----	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;-----	
	2) procede alla nomina degli Amministratori;-----	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;-----	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;-----	
	5) approva i regolamenti interni;-----	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	- 23 -	

	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;-----	
	7)provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;-----	
	8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;-----	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approva-	
	zione.-----	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 8 deve essere redatto da un notaio.-----	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al-	
	l'art. 18.-----	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.-----	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.-----	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà fatta a mezzo avviso da pubblicarsi, insieme al-	
	- 24 -	

	l'elenco delle materie da trattare, nel giornale "L'Italiana	
	Cooperativa", oppure da comunicarsi con lettera raccomandata a	
	ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.----	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della even-	
	tuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel	
	giorno successivo a quello stabilito per la prima.-----	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi) -----	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto. -----	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della se-	
	de sociale anche in altra località del territorio dello stato,	
	tanto in prima quando in seconda convocazione, le deliberazio-	
	ni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quat-	
	tro quinti dei voti di tutti i soci.-----	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere	
	- 25 -	

	comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea	
	non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non	
	intervenuti, non oltre quindici giorni dalla data della pub-	
	blicazione della deliberazione.-----	
	Art. 24 (Votazioni) -----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.---	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----	
	Art. 25 (Voto) -----	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di tre voti.-----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o di-	
	pendente della cooperativa.-----	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nel-	
	l'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra-	
	- 26 -	

	do o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impre-	
	sa.-----	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.-----	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rap-	
	presentante della Confederazione Cooperative Italiane e del-	
	l'Unione Provinciale Cooperative e Mutue alla quale la coope-	
	rativa è aderente.-----	
	E' consentito il voto per corrispondenza. In questo caso:-----	
	a) l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccoman-	
	data almeno quindici giorni prima della riunione dell'assem-	
	blea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;---	
	b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal presidente	
	dell'assemblea assistito da due scrutatori soci, nominati dal-	
	l'assemblea stessa e da un sindaco se nominato;-----	
	c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il	
	numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti	
	presenti o rappresentati nonchè di quelli dei soci che votano	
	per corrispondenza, compresi tra questi ultimi quelli che ab-	
	biano inviato scheda bianca o nulla.-----	
	Le deliberazioni possono essere prese anche mediante referen-	
	dum, in questo caso deve essere osservata la disposizione di	
	cui alla precedente lettera a), lo spoglio delle schede deve	
	essere fatto con le modalità stabilite nella precedente lette-	
	ra b), il verbale deve essere redatto da un notaio e le deli-	
	- 27 -	

	berazioni proposte si considerano approvate se il numero dei	
	voti favorevoli costituisce la maggioranza di quelli di cui	
	dispongono tutti i soci. E' necessario invece, che i voti fa-	
	vorevoli rappresentino almeno i quattro quinti dei voti di	
	tutti i soci quando si tratta di deliberazioni previste dal	
	precedente articolo 23 quarto comma.-----	
	I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e	
	di fare inserire nei verbali le loro osservazioni. -----	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. -----	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.-----	
	Art. 27 (Amministrazione) -----	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assem-	
	blea dei soci al momento della nomina, da un Amministrazione	
	Unico o da un consiglio di Amministrazione composto da un nu-	
	mero di Consiglieri variabile da tre a quindici (3 a 15), e-	
	letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.-----	
	L'amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	- 28 -	

	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-	
	ridiche. -----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica e sono rileggibili.-----	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	
	sidente.-----	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell' organo Amministrativo)-----	
	Gli Amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente sta-	
	tuto.-----	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.-----	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'organo Amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provve-	
	dere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	- 29 -	

	scritte all'ordine del giorno.-----	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni) -----	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammini-	
	stratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.-----	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal collegio sindacale se nominato, nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile purchè la maggioranza resti co-	
	stituita da amministratori nominati dall'assemblea.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'assemblea	
	deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-	
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	- 30 -	

	cale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	sono tenuti a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione.-----	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)-----	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo il	
	Presidente pro tempore che avrà diritto ad un compenso per am-	
	ministrazione definito dal Consiglio di Amministrazione al	
	principio di ogni anno. Tutti gli amministratori hanno diritto	
	solo al rimborso spese documentate per gli incarichi ricevuti.	
	Art. 32 (Rappresentanza)-----	
	L'amministratore unico o il presidente dell'Organo amministra-	
	tivo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio. -----	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.-----	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-	
	stitutori e Procuratori speciali.-----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----	
	L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.-----	
	- 31 -	

Art. 33 (Collegio sindacale)-----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se
comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri ef-
fettivi, eletti dall'Assemblea.-----

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-
plenti.-----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-
blea.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-
blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del
loro ufficio.-----

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed
è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti
nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.---

-----TITOLO VI-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 34 (Clausola arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-
tà di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'ac-	
	cettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco	
	o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.-----	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento) -----	
	Gli Arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 100.000.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;--	
	b) tre, per le altre controversie.-----	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Con-	
	fcooperative.-----	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	- 33 -	

	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.-----	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.----	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)-----	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	- 34 -	

	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato) -----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale) -----	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:-----	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	18, lett. c);-----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	Art. 39 (Regolamenti) -----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	- 35 -	

	dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 23.-----	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----	
	Art. 41 (Rinvio)-----	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/91.-----	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma del-	
	l'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme del-	
	le società a responsabilità limitata.-----	
	Firmato:Catarinucci Massimo - Luigi Napolitano (sigillo)-----	
	La presente copia su supporto informatico è conforme all'ori-	
	ginale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del-	
	l'art.20, comma 3 del DPR n.445/2000 e si rilascia ad uso del-	
	la Camera di Commercio di Perugia.-----	
	Estremi di autorizzazione dell'assolvimento del bollo rila-	
	sciata alla CCIAA di Perugia: N. 159194 del 22/11/2001-----	
	Registrato a Foligno l'8 aprile 2005-----	
	- 36 -	